

FOGLIO INFORMATIVO FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO BANCOPOSTA MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE, AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 1, LETTERA M DEL DL 23/2020 ("DECRETO LIQUIDITÀ"), COME SUCCESSIVAMENTE CONVERTITO DALLA LEGGE 5 GIUGNO 2020, N. 40

Foglio Informativo relativo al Finanziamento Chirografario a Medio Lungo Termine, assistito dal Fondo di Garanzia PMI (Ex L. 662/96), - finanziamento erogato da MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A., Società con socio unico Invitalia S.p.A. soggetta all'attività di direzione e coordinamento di quest'ultima.

INFORMAZIONI SULLA BANCA

MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A. (di seguito anche "Banca"), Società con socio unico Invitalia S.p.A., soggetta all'attività di direzione e coordinamento di quest'ultima, codice ABI 10680.7, società per azioni con sede legale in Roma, viale America n. 351, numero di iscrizione all'Albo delle Banche 74762.60, capitale sociale Euro 204.508.690,00 interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle imprese di Roma e codice fiscale 00594040586, partita IVA 00915101000, numero REA RM175628, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art. 62, comma 1 del D.Lgs. n. 23 luglio 1996, n.415. Sito internet: www.mcc.it. Tel: 06 47911, email: pmi@mcc.it.

Dati e qualifica soggetto
incaricato dell'offerta fuori
sede/ a distanza

Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta. Poste Italiane informa che il Patrimonio BancoPosta è destinato esclusivamente all'esercizio dell'attività di BancoPosta costituito da Poste Italiane S.p.A. ai sensi dell'art. 2 commi 17 octies e ss. del decreto legge 29 dicembre 2010 n. 225 convertito in legge con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011 n. 10.

Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta, promuove e colloca il prodotto "Finanziamento Chirografario BancoPosta Micro, Piccole e Medie Imprese, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera M del DL 23/2020 ("Decreto Liquidità") come successivamente convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40" in virtù del rapporto di collaborazione con Mediocredito Centrale S.p.A. senza vincoli di esclusiva e senza costi aggiuntivi per il cliente.

Sede Legale Viale Europa 190 00144 Roma
www.poste.it
(di seguito anche "Poste Italiane")

CHE COS'È IL FINANZIAMENTO

È un finanziamento chirografario a medio/lungo termine dedicato alle **Micro, Piccole e Medie Imprese**¹ (incluse le ditte individuali) italiane, **la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19**, con garanzia al 100% del Fondo di Garanzia per le PMI, secondo quanto previsto dalla lettera m) art. 13 DL 23/2020 ("Decreto Liquidità") come convertito dalla legge 5 giugno 2020, n.40.

Per richiedere il finanziamento Chirografario BancoPosta Micro, Piccole e Medie Imprese, le imprese devono essere inoltre **titolari di un conto corrente BancoPosta destinato alla clientela "business"**, sottoscritto in data non successiva al 25 giugno 2020.

Il finanziamento è a tasso fisso con **durata di 60 o di 120 mesi**, incluso, per entrambe le durate, un periodo di preammortamento di 24 mesi (compresi nella durata del finanziamento) e piano di rimborso rateale.

È previsto il pagamento di rate mensili di soli interessi per le prime 24 rate di preammortamento e comprensive di capitale e interessi a partire dalla 25° rata.

L'importo massimo del finanziamento è stabilito dalla normativa; tenuto conto dell'importo totale di altre operazioni dello stesso tipo ottenute e fermo restando il limite massimo pari ad euro 30.000, non può essere superiore alternativamente:

1) al 25 per cento del fatturato (*)

o

2) al doppio della spesa salariale (**),

come risultanti dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero - qualora i dati precedenti non fossero ancora disponibili - da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 DPR 445/00.

(*) N.B.: Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.

(**) N.B.: Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, ai costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività.

La richiesta del finanziamento avviene mediante invio a mezzo Posta Elettronica certificata (PEC) della prevista documentazione, sottoscritta digitalmente dal richiedente, senza costi aggiuntivi connessi al mezzo di comunicazione a distanza.

Il finanziamento viene concesso a insindacabile giudizio della Banca.

Per il finanziamento la Banca dovrà richiedere l'acquisizione della Garanzia del Fondo di Garanzia PMI.

1. Il perimetro della legge del 5 giugno 2020, n. 40 include tra i soggetti finanziabili anche le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, le associazioni professionali e le società tra professionisti nonché agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione, broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, enti del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all'autofinanziamento (dall'art.13 comma 12-bis). Tali soggetti non rientrano tuttavia tra le tipologie di clientela finanziabile dalla Banca.

GARANZIE

FONDO DI GARANZIA

Ai sensi dell'art. 13 comma 1, lettera M del Decreto Legge 23/2020, come successivamente convertito dalla L. 5 giugno 2020, n.40, il finanziamento prevede la **garanzia diretta pari al 100% dell'importo finanziato** da parte del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese regolato dall'art. 2 comma 100 lettera a) della legge 662/96. La garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI è rilasciata automaticamente, gratuitamente e senza valutazione.

MODALITÀ DI EROGAZIONE

L'erogazione del finanziamento è contestuale al perfezionamento del contratto in un'unica soluzione con accredito diretto sul conto corrente BancoPosta.

TIPOLOGIA DI TASSI E RISCHI CORRELATI

Finanziamento a tasso fisso

Rimane fisso, per tutta la durata del finanziamento, sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Importo	Durata (anni)	Tan	TAEG
€ 30.000,00	5	0,692%	0,764%
€ 30.000,00	10	1,202%	1,250%

Il TAEG indicato è stato calcolato sulla base dell'anno commerciale (360 giorni) considerando, come previsto dalle condizioni economiche del prodotto, il solo tasso (che, come previsto dalla normativa, tiene conto della copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria) e l'imposta sostitutiva pari allo 0,25%.

VOCI	COSTI
Importo finanziabile	Ai sensi dell'art. 13 comma 1, lettera M del Decreto Legge 23/2020, come successivamente convertito dalla L. 5 giugno 2020, n.40, l'importo massimo del finanziamento, tenuto conto dell'importo totale di altre operazioni dello stesso tipo ottenute e fermo restando il limite massimo pari ad euro 30.000 , non può essere superiore alternativamente: 1) al 25 per cento del fatturato (*) o 2) al doppio della spesa salariale (**), come risultanti dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero - qualora i dati precedenti non fossero ancora disponibili - da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 DPR 445/00. (* N.B.: Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore. (**) N.B.: Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, ai costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività.
Durata	• 60 mesi (comprensiva di 24 mesi di preammortamento di sola quota interessi) • 120 mesi (comprensiva di 24 mesi di preammortamento di sola quota interessi) Può inoltre essere previsto un periodo di preammortamento tecnico.
Parametro di indicizzazione Tasso di interesse nominale annuo – Tasso Fisso	Ai sensi del DL 23/2020 come convertito con L n. 40/2020, il tasso tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e comunque, non può essere superiore al tasso di rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20 per cento. Il tasso applicato è aggiornato ogni mese in funzione dell'andamento del Rendistato. Fermo restando quanto sopra, la Banca applica: • Per finanziamenti di durata pari a 60 mesi: max 1,20% • Per finanziamenti di durata pari a 120 mesi: max 1,70%
Preammortamento ordinario	24 mesi, incluso nella durata complessiva del finanziamento. Nel periodo di preammortamento sono dovute rate mensili di soli interessi.
Tasso di interesse di preammortamento	Pari al Tasso di interesse nominale annuo
Tasso di mora	Tasso annuo nominale pro tempore vigente, maggiorato di 2 punti percentuali.
Modalità di calcolo interessi	Anno commerciale su anno commerciale (360/360)

SPESE	Spese per la stipula del contratto e la gestione del rapporto	Spese di Istruttoria	0,00€	
		Spese incasso rata tramite addebito diretto su conto corrente postale	0,00€	
		Spese invio avviso scadenza nei casi in cui non sia stato possibile procedere all'addebito su conto corrente postale	2,50€	
		Invio comunicazioni (a clienti o eventuali garanti)	Spese invio rendiconto periodico/documento di sintesi: gratuite	
			Spese produzione e invio certificazione interessi: 0,00€	
			Spese produzione e invio duplicato certificazione interessi: 1,00€	
	Spese per sollecito pagamento: 5,00€ per ogni sollecito			
	Altre spese da sostenere	Imposta sostitutiva	0,25% dell'importo del Finanziamento erogato, salvo diverse previsioni normative vigenti tempo per tempo. L'importo relativo sarà trattenuto contestualmente all'erogazione. Si specifica che la natura dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti è opzionale rispetto all'applicazione delle ordinarie imposte d'atto (es imposta di bollo, imposta di registro, imposta ipotecaria). L'esercizio dell'opzione è effettuato nel contratto di finanziamento.	
		Costo della Garanzia - Fondo di Garanzia PMI (legge 662/96)	Gratuito	
	Spese per richieste di documentazione supplementare o per operazioni straordinarie	Spese per duplicato contratto	50,00€ per ogni duplicato	
		Spese per attestazione pagamento / dichiarazione interessi pagati	10,00€ per ogni attestazione/dichiarazione	
		Spese per dichiarazione di sussistenza di credito/debito o dichiarazione consistenza rapporti	100,00€ per ogni dichiarazione	
		Spese per rilascio dichiarazioni varie e/o riproduzione documenti in genere	5,00€ per ogni dichiarazione/riproduzione	
		Commissione di variazione (in caso di richieste di modifiche al contratto)	0,30% della quota capitale residua	
	Commissione per estinzione anticipata/Commissione per rimborso parziale (commissione dovuta anche in caso di risoluzione del contratto e/o decadenza dal beneficio del termine)		0,00€	
Commissione di rinegoziazione		1,00% del debito residuo Nel caso in cui il Cliente sia una Microimpresa e sia avvalso della facoltà di surrogazione prevista dalla normativa vigente, la rinegoziazione è senza spese		
Commissione rinuncia finanziamento deliberato		Nessuna		
Costi in caso di ritardo nel Pagamento		Per i ritardi di pagamento potranno essere addebitati al Cliente i seguenti oneri: - Spese per interventi di recupero stragiudiziale svolti dalla Banca o da enti esterni incaricati dalla stessa in misura pari ai costi effettivamente sostenuti; - spese per interventi di legali esterni: in misura pari ai costi effettivamente sostenuti dalla Banca		
Nessun importo può essere addebitato al cliente relativamente alla predisposizione, produzione, spedizione o altre spese comunque denominate, relative a: comunicazione delle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali (art. 118 del D.lgs 385/1993); - Esclusivamente per Microimprese - surrogazione nei contratti di finanziamento Portabilità (art. 120 - quater del D.Lgs. 385/1993)				
Tipo di ammortamento		Francese (con quota capitale crescente)		
Tipologia di rata		Rata costante		
Periodicità delle rate		Mensile		

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

Data Rilevazione	RENDISTATO 5 ANNI	RENDISTATO 10 ANNI
01/06/2020	1,259	1,760
01/07/2020	0,861	1,418
01/08/2020	0,645	1,184
01/09/2020	0,492	1,002

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Finanziamento	Durata del finanziamento (anni)	TAN	Importo della rata mensile di preammortamento per €30.000,00 di capitale	Importo della rata mensile di ammortamento per €30.000,00 di capitale
Tasso fisso	5	0,692%	€ 17,30	€ 842,25
	10	1,202%	€ 30,05	€ 327,92

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alla categoria di operazione "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese", può essere consultato sul sito internet www.mcc.it e negli appositi prospetti affissi nei locali aperti al pubblico della Banca, nonché sul sito www.poste.it e negli Uffici Postali.

ESTINZIONE ANTICIPATA, RISOLUZIONE, PORTABILITÀ E RECLAMI

Estinzione anticipata

Il Cliente, nonché i suoi successori o aventi causa, hanno la facoltà di estinguere o rimborsare anticipatamente in tutto o in parte il capitale finanziato ed ancora non rimborsato, in coincidenza con la scadenza di un periodo di interessi, a condizione che:

- sia comunicata alla Banca, con preavviso scritto di almeno 15 giorni, la volontà irrevocabile dell'Impresa di estinguere o rimborsare – in tutto o in parte - il Finanziamento;
- siano saldati gli arretrati che fossero a qualsiasi titolo dovuti, gli interessi moratori, le eventuali spese legali documentate, comprese quelle giudiziali, sostenute dalla Banca in relazione ad incarichi conferiti per il recupero del credito insoluto, ed ogni altra somma di cui la Banca fosse in credito;
- i rimborsi parziali anticipati avranno l'effetto di diminuire proporzionalmente la quota di ammortamento capitale delle rate successive, fermo restando il numero di esse originariamente pattuito.

Risoluzione

Alla Banca non è riconosciuta la possibilità di recedere dal contratto liberamente. La Banca può invece in alcune specifiche ipotesi contrattualmente previste dichiarare l'Impresa decaduta dal beneficio del termine ove ricorrano le ipotesi di cui all'art. 1186 Codice Civile o risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, senza necessità di pronuncia giudiziale, alla ricezione della comunicazione inviata da parte di MCC mediante lettera raccomandata A.R. anticipata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o altro mezzo giuridicamente equivalente con cui viene comunicata l'intenzione di MCC di volersi avvalere del relativo rimedio - nei seguenti casi:

- il Cliente e i suoi eventuali successori o aventi causa non abbiano provveduto al puntuale ed integrale pagamento anche di una sola rata di ammortamento del Finanziamento e di quant'altro dovuto a MCC in dipendenza del Contratto a qualsivoglia titolo (ad es. capitale, interessi, commissioni, spese, ivi comprese quelle legali, tasse, imposte, ecc.);
- il Cliente abbia ceduto, interrotto o modificato sostanzialmente la propria attività imprenditoriale caratteristica;
- il Cliente sia divenuto insolvente;
- venga depositata istanza di fallimento a carico del Cliente ovvero venga instaurata nei confronti del Cliente qualsiasi procedura concorsuale diversa dal fallimento, sia ad istanza propria che di terzi, compresa l'amministrazione controllata e l'amministrazione straordinaria, e le procedure aventi effetti analoghi a quelli delle procedure concorsuali;
- avvenga la messa in liquidazione volontaria del Cliente ovvero la cessione ai creditori dell'attività imprenditoriale del Cliente;
- vengano avviate procedure esecutive ovvero vengano eseguiti sequestri conservativi su beni del Cliente;
- vengano emessi provvedimenti di natura monitoria provvisoriamente esecutivi e/o provvedimenti di natura cautelare (inclusi sequestri conservativi o giudiziari) o pignoramenti di qualsiasi natura (immobiliari, mobiliari o presso terzi) a carico del Cliente;
- si verificano altri eventi atti a pregiudicare in maniera rilevante la situazione economica, finanziaria, patrimoniale od operativa del Cliente ovvero la sua capacità di rimborsare regolarmente il Finanziamento;
- non veridicità o incompletezza, durante la vigenza del Contratto, in tutto o in parte, di una o più delle dichiarazioni e garanzie di cui al precedente articolo 6 bis;
- mancata integrale e puntuale esecuzione da parte del Cliente o di uno degli altri soggetti ivi indicati di una o più delle obbligazioni di cui al precedente articolo 6;
- k. il mancato adempimento in relazione a qualsiasi indebitamento, diverso dal Finanziamento, di natura finanziaria, creditizia nonché di garanzia assunto verso qualsiasi soggetto o ne sia dichiarata la risoluzione, la decadenza dal beneficio del termine o esercitato il recesso per fatto imputabile al Cliente;
- risultino non veritiere le dichiarazioni rese in forma di autocertificazione ai fini della domanda di finanziamento.

Il Contratto si risolverà inoltre, ai sensi dell'art. 1353 Codice Civile, nel caso si sia verificata la decadenza, la risoluzione, l'annullamento della garanzia.

In tutti i suddetti casi, la Banca avrà diritto di esigere l'immediato rimborso di ogni suo credito, e di agire senza bisogno di alcuna preventiva formalità nel modo e con la procedura che riterrà più opportuni.

Portabilità del finanziamento

Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra Banca/intermediario il cliente non deve sostenere, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

La facoltà di surrogazione di cui sopra è consentita solo qualora l'impresa appartenga alla categoria "MicroImprese" come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Dal momento in cui la parte finanziata ha corrisposto alla Banca tutte le somme dovute per l'estinzione totale anticipata, la Banca provvederà alla chiusura immediata del rapporto.

Reclami

Nel caso in cui il Cliente intenda presentare un reclamo in relazione al Finanziamento ovvero all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del Contratto, il Cliente potrà presentarlo alla Banca, all'Ufficio Reclami, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica, agli indirizzi Viale America, 351, 00144 Roma, fax +39 06 4791 2784, mail sectionlegalebanca@mcc.it, PEC: reclami@postacertificata.mcc.it, ovvero, qualora il reclamo sia relativo alle attività preliminari o connesse alla fase di promozione e collocamento del Finanziamento, a Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta (di seguito "Poste") - Gestione Reclami – Viale Europa, 190 - 00144 Roma:

via fax al n. 06/59580160;

per via telematica compilando lo specifico "Modulo di reclamo BancoPosta" disponibile sul sito www.poste.it;

all'indirizzo PEC reclami.bancoposta@pec.posteitaliane.it;

utilizzando lo specifico "Modulo di reclamo BancoPosta" disponibile sul sito www.poste.it.

La Banca e/o Poste (ove il reclamo riguardi quest'ultima direttamente) devono rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo stesso.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il suddetto termine, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) secondo il procedimento istituito in attuazione dell'art.128-bis del Testo Unico in materia bancaria e creditizia di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993 n.385, ove ricorrono i presupposti previsti dal regolamento di tale organismo. Per saper come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a MCC o a Poste. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di

ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria; in tal caso il Cliente non sarà tenuto a ad esperire il procedimento di mediazione di cui al successivo capoverso. Sempre ai fini della risoluzione delle controversie che possano sorgere e in relazione all'obbligo previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, così come successivamente modificato, di esperire il procedimento di mediazione, in quanto condizione di procedibilità, prima di presentare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cliente, e la Banca o Poste possono ricorrere all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR iscritto al registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia (www.conciliatorebancario.it dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure, previo accordo, ad uno degli altri organismi di mediazione specializzati in materia bancaria e finanziaria iscritto al medesimo registro.

LEGENDA

Ammortamento	è il processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi.
Imposta sostitutiva	Trattasi del trattamento tributario di cui agli artt. 15 e segg. del D.P.R. 29/9/1973 n. 601 e successive modifiche e integrazioni, che viene applicato sui finanziamenti a medio e lungo termine in Italia in luogo delle imposte ordinarie altrimenti applicabili (di registro, di bollo) attualmente pari nel caso di specie allo 0,25% dell'importo del finanziamento erogato.
Interessi di mora	Tasso di interesse, a carico del cliente, maggiorato rispetto al tasso che regola il finanziamento, ed applicato per il periodo del ritardo, sugli importi dovuti e non pagati alle scadenze previste.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie alla concessione del finanziamento.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Preammortamento	Periodo iniziale nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del finanziamento.
Risoluzione	Scioglimento anticipato del contratto al verificarsi di specifici eventi pregiudizievoli previsti nel contratto stesso, a causa del quale il mutuatario ha l'obbligo di pagare immediatamente l'intero debito.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune e spese non sono compresi, per esempio le commissioni di estinzione anticipata, le spese per la certificazione interessi o per il duplicato del contratto.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula alla fine del periodo di preammortamento.